



Comune di Meda (MI)

Piano Regolatore Cimiteriale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Lr. 22 del 18/11/2003
Regolamento Regionale n° 6 del 09/11/2004

Il Progettista
Arch. Primo Bionda
Viger Lab srl

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Bionda", written over a horizontal line.



Il Responsabile Settore

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

NDICE

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI.....	3
1.1 AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE.....	3
1.1.1 Zona funzionale LOE loculi ed ossari cinerari esistenti	4
1.1.2 Zona funzionale LOP loculi ed ossari cinerari in progetto.....	4
1.1.3 Zona funzionale CCE campi ad inumazione esistenti.....	4
1.1.4 Zona funzionale TE tombe esistenti.....	4
1.1.5 Zona funzionale TP tombe in progetto	5
1.1.6 Zona funzionale cappelle private esistenti (CGE) e in progetto (CGP)	5
1.1.7 Zona funzionale SG servizi generali esistenti (SGE) ed in progetto (SGP).....	5
1.1.8 Zona funzionale VI verde interno	5
1.1.9 Zona funzionale viabilità interna.....	5
1.2 AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	6
1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	6
1.3.1 – Inumazioni	6
1.3.2 – Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie.....	6
1.3.3 – Cappelle gentilizie (monumentali) e tombe di famiglia.....	8
1.3.4 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	8
2 DEFINIZIONI.....	10
ART. 2 R.R. 6/2004.....	10

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI

1.1 AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE

1. L'intero impianto cimiteriale, suddiviso in Zone Funzionali, è normato dal Regolamento di Polizia Mortuaria oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Salvo specifico richiamo contenuto nel singolo articolo, le presenti NTA si intendono sull'intero cimitero di MEDA.

All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) Monoinumazioni: aree in concessione decennale

Campi O (in parte), P (in parte), M (in parte), U.

b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie, realizzate in aree in concessione 40le (tumulazione individuale) o 99le (tombe di famiglia).

Alla scadenza è consentito il rinnovo per un periodo pari a 10 anni.

- Campi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M (in parte), N, O (in parte), P (in parte), Q, R, S, T, V, W, Z,
- In ampliamento campi AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, BE.

c) Tumulazione individuali (loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione di durata 40le

Alla scadenza è consentito il rinnovo per un periodo pari a 10 anni.

- Loculi A, B, C, D.
- In ampliamento loculi AA, AB, AC e BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI BL, BM , BN, BO, BP, BQ, BR, BS.

d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (strutture monumentali fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli), in aree in concessione 99le.

e) Cellette ossario; (le nuove cellette saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – ml 0,40 x 0,40 x 0,80) sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La concessione ha durata 40le.

f) Nicchie cinerarie; (le nuove nicchie saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come cellette ossario– ml 0,40 x 0,40 x 0,80), sono destinate alla tumulazione delle urne cinerarie e vengono assegnate in concessione 40.le.

3. In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma fatti salvi i pareri ASL ed ARPA comunque

necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, secondo la normativa vigente.

4. Le presenti NTA prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

1.1.1 Zona funzionale LOE loculi ed ossari cinerari esistenti

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- Loculi e ossari A, B, C, D oltre agli ossari A e B (area nuovo ampliamento).

2. In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.2 Zona funzionale LOP loculi ed ossari cinerari in progetto

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- In area in ampliamento loculi AA, AB, AC e BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, ossari BA, BB, AD.

2. In tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.3 Zona funzionale CCE campi ad inumazione esistenti

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico e sono ricomprese nei campi

Campi O (in parte), P (in parte), M (in parte), U.

2. In tali zone si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrali o da perimetrare

1.1.4 Zona funzionale TE tombe esistenti

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai

- Campi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M (in parte), N, O (in parte), P (in parte), Q, R, S, T, V, W, Z,

2. Tutti gli spazi liberi disponibili o che si libereranno potranno essere utilizzati per la formazione di nuove aree secondo lo schema di tav. 5 ed in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. I Campi sopracitati potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e anche ad interventi di ristrutturazione con modifica degli allineamenti attuali, secondo le previsioni del P.R.C..

4. Nei Campi sopracitati è ammessa, nelle modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la tumulazione ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.r. 6/2004.

La tumulazione in deroga potrà avvenire per un periodo massimo di vent'anni dalla data di entrata in vigore del R.r. 6/2004 (entro cioè il 10/02/2025).

1.1.5 Zona funzionale TP tombe in progetto

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai seguenti campi:

- In ampliamento campi AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, BE.

2. In tale zona si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di tombe, da attuarsi preferibilmente secondo gli schemi tipologici delle tombe prefabbricate contenute nel par. 1.3

1.1.6 Zona funzionale cappelle private esistenti (CGE) e in progetto (CGP)

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono evidenziate con apposito segno grafico.

2. Sono ammesse cappelle ed edicole private (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

3. In tali aree si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.7 Zona funzionale SG servizi generali esistenti (SGE) ed in progetto (SGP)

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) sono individuate le attrezzature al servizio delle attività cimiteriali.

2. In tali zone si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di edifici e dotazioni in conformità con le previsioni di dotazioni definite nel Piano Cimiteriale.

1.1.8 Zona funzionale VI verde interno

1. Sono individuate in tavv. 5a e 5b (assetto generale).

2. In tale zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

1.1.9 Zona funzionale viabilità interna

1. Nelle tavv. 5a e 5b (assetto generale) è individuata la viabilità interna all'area cimiteriale.

2. Essa si suddivide in carrabile e pedonale; la viabilità carrabile è individuata con apposita campitura, la viabilità pedonale riguarda la restante viabilità non carrabile, anche inserita negli azzonamenti sopra indicati.

1.2 AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nella tav. 3 del Piano Cimiteriale.

2. In detta zona di rispetto, per quanto attinente le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente (PRG o PGT).

3. Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PRG/PGT.

5. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.3.1 – Inumazioni

1. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:

a) inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: 2,20 x 0,80 ml

b) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50 x 0,50 ml

Distanti l'una dall'altra almeno *ml 0,30* per ogni lato tra loro.

2. *Le sepolture saranno ricoperte da un prato verde, identificate con una stele bianca alta cm 60 dal piano del prato verde e larga cm 40, recante una targhetta che riporterà le generalità del defunto. Portafiori e lampade votive saranno uguali a quelli utilizzati per i loculi colombari e dovranno essere allocati su una lastra di marmo delle dimensioni prescritte dall'ufficio competente.*

3. *Per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, collocamento di monumenti o lapidi di metallo, cemento pietra, o marmo, fatte salve le disposizioni in essere fino al completamento del campo comune in uso (e le operazioni di recupero del singolo campo).*

1.3.2 – Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie

1. La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate.

2. La sostituzione o la ricostruzione degli elementi di cui sopra dovrà rispettare le seguenti

indicazioni:

- la ricostruzione della tomba non potrà eccedere le dimensioni consolidate;
- la ricostruzione del monumento dovrà adeguarsi alle indicazioni parametriche e progettuali di seguito specificate per la costruzione di nuovi monumenti.

3. I monumenti tombali, sia nel Nuovo che nel Vecchio Cimitero, dovranno avere allineamento uniforme.

Le lampade votive, le decorazioni, i vasi portafiori e gli abbellimenti da porsi sul rivestimento tombale non dovranno sporgere oltre cm. 25.

4. La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione, possibilmente secondo lo schema del progetto esecutivo di dettaglio dell'OP approvata, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni (nuovo ampliamento e nuove previsioni):

- l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel progetto esecutivo in base alla costruzione della cripta, eseguita secondo gli schemi grafici e geometrici sotto riportati;

Per tutte le tipologie di tomba i cordoli e il piano di rivestimento tomba dovranno avere un'altezza pari a 20 cm con riferimento al piano del cordolo in granito, con obbligo che le lastre di rivestimento laterale siano dello stesso materiale e colore del piano di rivestimento.

Le lapidi frontali recanti nomi, date, scritte ed effigi avranno un'altezza massima dal piano tomba:

- per quanto riguarda le tombe di famiglia lungo il muro di cinta cm. 120 in adiacenza allo stesso
- per quanto riguarda le tombe di famiglia interne e quelle lungo la recinzione metallica cm. 100
- per quanto riguarda le tombe singole cm. 80.

Le statue e le croci non dovranno superare di cm. 20 il filo superiore delle lapidi frontali.

I piani di rivestimento tomba dovranno avere le seguenti misure (lung. x larg.):

- per quanto riguarda le tombe di famiglia a 12 posti lungo il muro di cinta cm. 300 x 420
- per quanto riguarda le tombe di famiglia a 6 posti lungo il muro di cinta cm. 300 x 240
- per quanto riguarda le tombe di famiglia interne e quelle lungo la recinzione metallica cm. 250 x 240
- tombini (tombe ad 1 posto) cm 200 x 100

5. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza cm. 225
- larghezza cm. 75
- altezza cm. 70

dette dimensioni vanno intese al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

6. La costruzione di loculi o forni compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al Rr 6/04. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi di colombari. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi; è fatto assoluto divieto all'utilizzatore di modificare anche solo parzialmente il loculo messo

a disposizione.

7. La costruzione di ossarietti individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento al Rr 6/04, è pure esclusiva competenza dell'operatore pubblico. La posa di lastre ed accessori, in analogia con quanto stabilito per i loculi, sarà regolata da apposite specifiche tecniche.

1.3.3 – Cappelle gentilizie (monumentali) e tombe di famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe monumentali o cappelle gentilizie, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni verranno eseguite direttamente dall'A.C. o potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.

2. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la seguente procedura:

a) Delibera di Giunta comunale per la concessione del suolo cimiteriale;

b) Autorizzazione del Sindaco per approvazione del progetto della Cappella di famiglia;

c) Collaudo finale da parte del Comune previo parere espresso dall'Ufficiale Sanitario.

3. All'atto dell' approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

4. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planovolumetrico degli spazi cimiteriali; la redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all'UTC.

1.3.4 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati, nel rispetto del R.r. 6/2004 e Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'UTC. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, sarà sufficiente una semplice comunicazione al

medesimo Servizio contenente dati e a firma del Concessionario o soggetto avente titolo con allegata dichiarazione firmata e completa di dati dell'impresa esecutrice delle opere in merito all'assunzione di responsabilità per eventuali danni provocati a terzi, ai manufatti e alle tombe presenti nel Cimitero Comunale.

6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del UTC, lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto degli schemi progettuali già sanciti da altre determinazioni della Giunta Comunale o che saranno di seguito indicati in relazione agli ampliamenti previsti dal presente PRC o in mancanza secondo lo schema sotto riportato; la redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all'UTC.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale indicare per le diverse aree cimiteriali, secondo convenienza, l'uso di colori e toni omogenei; in tal caso i materiali da utilizzare dovranno conformarsi al colore previsto nell'area e , se richiesto, il concessionario dovrà presentare un campione anche fotografico dei materiali da utilizzarsi.

2 DEFINIZIONI

ART. 2 R.R. 6/2004

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoo-file domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri